



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la posa dei numeri civici e indicazioni stradali

Il Municipio di Giornico, richiamati,

- la lettera circolare inviata il 24 aprile 2006 ai Municipi dei Comuni del Cantone Ticino, dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto, Ufficio delle misurazioni catastali, con la quale si richiamava l'attenzione dei comuni alla necessità di procedere, entro tempi ragionevoli, all'assegnazione dei nomi delle vie e dei relativi indirizzi (numeri) degli edifici in modo da poterli collegare con la misurazione catastale ufficiale;
- rilevato che l'assegnazione dei numeri civici, oltre a soddisfare la specifica richiesta dell'Autorità cantonale e federale menzionata, risponde anche ad un'esigenza propria dell'Amministrazione comunale, soprattutto per quanto concerne la corretta gestione dell'Ufficio controllo abitanti e l'attività dell'Ufficio tecnico;
- visti gli articoli 107 lett. c) e d) della Legge organica comunale (LOC) e 25 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC), che affidano al Municipio la competenza di adottare le misure relative alla gestione dei beni comunali;
- richiamato l'articolo 192 LOC, che conferisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze municipali per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;
- La Risoluzione municipale no. 630 del 16 dicembre 2025

ordina:

Art 1. **Obbligo di attribuzione**

- ¹ La posa della placchetta con il relativo numero d'edificio è obbligatoria per tutti gli stabili adibiti ad abitazione oppure dove si svolgono attività commerciali, artigianali, terziarie, esercizi pubblici, istituti scolastici ed educativi, strutture adibite allo svago e al tempo libero.
- ² Sono escluse le abitazioni e gli stabili sui monti.

Art 2. **Modalità di attribuzione e posa su stabili esistenti**

- ¹ L'assegnazione dei numeri civici agli edifici esistenti e a quelli futuri avverrà secondo il progetto allestito dalla ditta Atelier 54 di Daniele Ostini di Gerra Piano.

- ² Il lavoro è affidato alla ditta Atelier 54 di Daniele Ostini di Gerra Piano, per la quale la presente ordinanza costituisce mandato.
- ³ Gli addetti hanno libero accesso alle proprietà private interessate al progetto, previo avviso al proprietario, al fine di permettere la posa della placchetta di numerazione dell'edificio ed eventualmente della targa della via.
- ⁴ Su richiesta del proprietario i dipendenti della ditta incaricata dovranno legittimarsi presentando un documento ufficiale rilasciato dal Municipio.
- ⁵ Eventuali danni alla proprietà privata sono a carico della ditta esecutrice del lavoro alla quale vanno rivolte eventuali pretese.

Art 3. Posa per futuri stabili non ancora edificati

- ¹ Per le future costruzioni la posa del numero civico avverrà da parte di un dipendente comunale che, a tale scopo, sentite anche le necessità del proprietario, si occuperà di posare la targhetta definitiva in sostituzione del facsimile esposto dal proprietario (cfr. art. 5).
- ² Eventuali danni alla proprietà sono a carico del Comune e possibili pretese vanno rivolte al Municipio.

Art 4. Criteri per la posa della placchetta con il numero civico

Criteri per la posa:

- a. in generale: su una facciata di ogni edificio, in un punto facilmente visibile transitando lungo la strada o il sentiero di riferimento, ad un'altezza dal terreno variabile da ml 1.60 a ml 2.00;
- b. per le proprietà delimitate verso la strada o il sentiero di riferimento da una recinzione in muratura, e se in questo punto è ubicata l'entrata alla proprietà e la bucalettere, in deroga alla disposizione di cui alla lett. a) la posa della placchetta avviene nel punto di accesso alla proprietà privata (esempio: sui pilastri dei cancelli d'entrata);
- c. nel caso di più edifici che costituiscono un insieme residenziale e dispongono di un unico accesso (pedonale o veicolare), la placchetta con il numero di controllo è posata in ogni caso sulla parete di ogni singola costruzione, in un punto facilmente visibile per chi entra nella proprietà, come indicato alla precedente lett. a). In questo caso, all'intersezione tra l'accesso all'insieme residenziale e la strada o il sentiero pubblico, è posata una targa di richiamo con l'indicazione dei numeri delle abitazioni interessate.

Art 5. Facoltà di scelta del proprietario

- ¹ I proprietari, prima dell'esecuzione del lavoro, saranno informati dal Municipio. A ricevimento di questo avviso, i proprietari dovranno applicare il foglietto che riceveranno nel punto in cui desiderano venga posata la placca, tenendo però conto delle disposizioni indicate all'art. 4.
- ² In caso di omissione da parte del proprietario, l'addetto procederà alla posa della placca in un punto di sua scelta, sempre secondo le indicazioni stabilite al citato articolo della presente ordinanza (cfr. art. 4).

Art 6. Controversie sull'ubicazione

Eventuali controversie relative alla posa della placca, saranno risolte dall'amministrazione comunale, cercando un'intesa con il proprietario.

Art 7. **Costi per il proprietario**

I proprietari interessati dalla posa dei numeri civici saranno chiamati a versare un contributo corrispondente al costo effettivo della placca (IVA e porto inclusi) per ogni esemplare posato, comprensivi di materiale e lavoro effettuato. L'importo è calcolato in modo forfettario, indipendentemente dalle singole situazioni. L'incasso avverrà a posteriori tramite fatturazione.

Art 8. **Rimedi giuridici**

Oltre a quanto già citato all'art. 3, contro la rifusione delle spese al Municipio è data facoltà di reclamo allo stesso entro 15 giorni dall'intimazione della fattura. L'Esecutivo si riserva di non deliberare qualora i reclami vertano su principi già fissati con la presente ordinanza.

Art 9. **Mezzi coercitivi del Municipio**

- ¹ Per i proprietari che dovessero opporsi alla posa del numero civico o della targa della via, il Municipio procederà d'ufficio, in applicazione dell'articolo 34 della Legge di procedura per le cause amministrative.
- ² Eventuali spese supplementari potranno essere messe a carico del proprietario dell'edificio.

Art 10. **Entrata in vigore**

- ¹ La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 5 gennaio al 4 febbraio 2026.
- ² Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.
- ³ La presente Ordinanza sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco:



Stefano Imelli



La Segretaria comunale



Maria Teresa Citino